

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 26 giugno 2019

Oggetto: Fatturazione elettronica per le associazioni in regime 398/91.

L'agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2018 è tornata a specificare quali sono gli adempimenti a cui devono far fronte le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91.

In base alla legge di Bilancio 2019, le associazioni, che applicano la L. 398/91, sono esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali inferiori a 65mila euro (in tal caso la fattura sarà cartacea). Al superamento della soglia, invece, l'ente deve assicurarsi che la fattura elettronica sia emessa per suo conto dal proprio cliente soggetto passivo Iva.

La disposizione aveva generato qualche dubbio applicativo, sia sulla natura di questo tipo di fattura, sia sulle modalità di fatturazione (cartacea o elettronica) nei casi in cui il cliente non fosse soggetto passivo d'imposta o rientrasse tra le categorie esonerate (ad es. professionisti che aderiscono al regime forfettario o altre associazioni).

In via preliminare, l'Agenzia chiarisce che la fatturazione da parte del cessionario/committente non è un obbligo ma una semplice facoltà per l'ente, il quale può anche scegliere di non avvalersi di questa modalità e provvedere in autonomia alla fatturazione elettronica (laddove superi la citata soglia di 65mila euro di ricavi da attività commerciali).

Lo stesso principio vale anche nel caso in cui il cliente non sia un soggetto passivo Iva: non essendo possibile in questo caso "spostare" l'obbligo in capo al cessionario/committente, l'emissione della fattura elettronica tramite Sdi (Sistema di Interscambio) rimane necessariamente in capo all'ente (cedente/prestatore), il quale può provvedervi direttamente oppure avvalendosi di un terzo. È il caso, ad esempio, di una pro-loco che abbia effettuato una prestazione di sponsorizzazione nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica che applica la legge 398/1991.

Lo scenario appena delineato è destinato a cambiare nei prossimi anni, quantomeno per gli enti diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche.

La riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017) ha abrogato la disposizione che consente a questi ultimi di optare per il regime della legge 398/1991 (articolo 9-bis del DL 417/1991), seppure con

efficacia differita (a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea e, in ogni caso, dopo la messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore).

A regime, quindi, per le attività commerciali svolte da tali enti dovranno sempre emettere fattura elettronica, a prescindere dall'ammontare dei ricavi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, invece, le modalità di fatturazione dipenderanno dalla scelta di accedere o meno al Terzo settore. Con l'iscrizione al Registro unico viene meno la possibilità di optare per la legge 398/1991 (applicandosi i nuovi regimi fiscali di vantaggio introdotti dal Dlgs 117/2017), con conseguente obbligo di fattura elettronica come per gli altri enti del Terzo settore (per i quali attualmente non sono previsti esoneri specifici).

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

